

AVVISO PUBBLICO

Avviso per la candidatura a membro del Comitato Direttivo dell'Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell'Italia Contemporanea ai sensi dell'art. 5 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 142 *“Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 giugno 1977, n. 27, così come modificata con L.R. n. 37 del 1982 e L.R. n. 91 del 1987 concernente la costituzione di un Istituto Abruzzese per la Storia d'Italia dal Fascismo alla Resistenza”*.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Avviso pubblico stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle candidature di competenza del Consiglio regionale in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 142, disciplinante la costituzione dell'Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell'Italia Contemporanea, di seguito “Istituto”.
2. La presentazione delle candidature non comporta alcun diritto alla nomina. Con il presente Avviso non si pone in essere nessuna procedura concorsuale o selettiva, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito e, in ogni caso, l'Amministrazione procedente si riserva di annullare/revocare per motivi di pubblico interesse il relativo procedimento.
3. L'amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di riaprire i termini del presente Avviso sulla base di provvedimento motivato adottato dall'Organo competente alla nomina oggetto del presente avviso per ragioni di interesse pubblico.

Art. 2

(Composizione del comitato e requisiti)

1. Il Comitato Direttivo, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della l.r. 142/1998 è formato da tredici membri, dei quali quattro sono eletti dai soci dell'Istituto nel proprio seno e nove dal Consiglio regionale.
2. Il Consiglio regionale, con separate votazioni limitate ai due terzi degli eleggibili, elegge **tre** componenti scelti fra docenti universitari di storia o scienze sociali delle università abruzzesi e, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della l.r. 142/1998, **sei** componenti scelti tra coloro in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) docenza di ogni ordine e grado;
 - b) svolgimento di funzioni in campo bibliografico o archivistico;
 - c) comprovata qualificazione negli studi storici e delle scienze sociali;
 - d) militanza nelle formazioni partigiane.

Art. 3

(Durata in carica)

1. Il Comitato Direttivo dell'Istituto dura in carica cinque anni, ai sensi dell'art. 5 comma 4 della l.r. n. 142/1998. I componenti sono rieleggibili, ai sensi del comma dell'articolo 9 dello Statuto dell'Istituto.
2. Ai sensi del successivo comma 5 della l.r. 142/1998, ai membri per qualunque causa cessanti subentrano sino a fine quinquennio i primi non eletti nelle rispettive componenti. In assenza di successibili, l'organo competente ad eleggere il sostituto, provvede entro un mese dalla dichiarazione di vacanza.

Art 4 **(Compiti dell'Istituto)**

1. L'Istituto, ai sensi dell'art. 2 della l.r.142/1998 ha il compito di :
 - raccogliere, ordinare e divulgare documenti, testimonianze e pubblicazioni anche audiovisuali che interessano la Storia dell'Italia contemporanea con particolare riguardo alle vicende connesse alla nascita del Fascismo, all'Antifascismo, alla Resistenza e all'Italia Repubblicana;
 - promuovere lo studio e la conoscenza dell'Abruzzo contemporaneo.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 dello Statuto ha, altresì, il compito di:
 - promuovere ricerche, studi, pubblicazioni e altre attività culturali interessanti i temi sopra indicati;
 - promuovere attività volte alla formazione storica di insegnanti e studenti delle scuole di ogni ordine grado;
 - portare la cultura storiografica nell'associazionismo, nel mondo del lavoro, nei mass media e in tutti gli ambiti toccati dall'educazione degli adulti;
 - promuovere la piena e corretta partecipazione popolare alle attività politiche della Regione;
 - curare la formazione di un Archivio e di una Biblioteca comprendenti sezioni multimediali, che raccolgono documenti e pubblicazioni riguardanti la storia contemporanea, la cui cura quando presente è affidata al personale docente in servizio presso l'Istituto in virtù di comando tramite l'I.N.S.M.L.I.: il funzionamento dell'Archivio e della Biblioteca è disciplinato da apposito regolamento adottato dal Comitato Direttivo.

Art. 5 **(Cause ostative)**

1. Non possono essere eletti a componenti del Comitato Direttivo dell'Istituto coloro che si trovano nella condizione di cui dall'art. 7, comma 1, del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo”* conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del

citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Non possono ricoprire la carica di membro di colui al presente Avviso che si trova nelle condizioni di cui all'art. 2382 del c.c.
3. Non possono ricoprire l'incarico di membro del Comitato direttivo coloro che si trovano nella condizione di cui al comma 5 dell'art. 248 del T.U.E.L. (*I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici.*).
4. Il Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, può procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di dette condizioni.

Art. 6

(Condizioni di inconferibilità e incompatibilità)

1. La nomina a componente del Comitato Direttivo dell'Istituto è effettuata nel rispetto delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi disposte dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*).
2. Ai sensi dell'art. 5 bis, comma 5, della L.R. n. 4/2009, la carica di membro dell'Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Italia contemporanea è incompatibile con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo di un altro ente regionale.

3. Il componente del Comitato direttivo che si trova nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 2 è tenuto a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all'interessato da parte dell'Istituto o del Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale.
4. Il componente del Comitato direttivo che versi in una delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e' tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico nonché ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di dette condizioni.
5. Il componente del Comitato direttivo e' tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonché ai competenti uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, l'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, dandone comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale.
6. La nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e' nulla. L'organo che ha deliberato la nomina e' tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse. L'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico procede d'ufficio al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal verificarsi della condizione stessa.

Art. 7

(Adempimenti a carico dei candidati dipendenti in servizio presso una pubblica amministrazione)

1. Il candidato che sia dipendente di una pubblica amministrazione è tenuto a presentare, unitamente alla candidatura e comunque prima della nomina, la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza a svolgere tale incarico.
2. Ai sensi dell'art. 53, del Dlgs 165/2001 non possono essere conferiti incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
3. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e

privati senza scopo di lucro, come disposto testualmente dall'art 6, comma 10 della L. 30.12.2010 n. 240; il candidato che si trovi nella suddetta condizione è tenuto a presentare, unitamente alla candidatura e comunque prima della nomina, la preventiva autorizzazione.

Art. 8

(Dipendenti pubblici o privati collocati in quiescenza)

1. Ai membri del Comitato Direttivo dell'Istituto si applica l'art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114:

“È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 125, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a due anni, non prorogabili né rinnovabili, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica ai soggetti di cui al presente comma al raggiungimento del settantesimo anno di età.”

Art. 9

(Trattamento economico)

1. Ai membri del Comitato Direttivo e di altri eventuali Organi dell'Istituto, esclusa l'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della l.r. 142/1998 spettano diaria e rimborso delle spese, debitamente documentate, quando per la partecipazione a sedute o per lo svolgimento di incarichi debbano spostarsi dalla propria ordinaria sede di residenza o di lavoro: modalità e misura sono stabilite periodicamente dal Comitato Direttivo ma non potranno in nessun caso essere più favorevoli di quelle contemporaneamente vigenti per i dirigenti regionali della più elevata qualifica. Il Comitato Direttivo può altresì attribuire con le stesse modalità ai medesimi soggetti un gettone di presenza per ogni giornata di seduta, negli importi e con la disciplina di cui alla L.R. 2 febbraio 1988, n. 15 recante *“Compensi spettanti ai componenti degli organismi collegiali”* e successive modificazioni.

Art. 10

(Termine e modalità per la presentazione della candidatura)

1. La candidatura a membro del Comitato Direttivo dell'Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell'Italia Contemporanea deve essere redatta utilizzando e compilando esclusivamente il modello di domanda allegato A) reperibile, unitamente al presente Avviso, sul BURAT e sulla homepage del sito del Consiglio regionale, sezione "Primo piano" e deve essere presentata **a pena di inammissibilità**, unitamente all'allegato B) "Dichiarazione ex d lgs 39/2013" e al curriculum vitae, redatto in formato europeo debitamente datato e firmato, privo dei dati personali non pertinenti, in cui siano resi ostensivi i requisiti di cui all'art. 2 dell'Avviso, **entro e non oltre il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURAT**, al Consiglio regionale - Servizio Affari Istituzionali ed Europei **esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC)¹** al seguente indirizzo: protocollo@pec.crabruzzo.it ;
2. Se il termine di cui al comma precedente, coincide con un sabato o con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo;
3. Nell'oggetto della PEC deve essere apposta la dicitura: **"Candidatura a membro del Comitato Direttivo dell'Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell'Italia Contemporanea"**;
4. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, DPR 445/2000, le domande, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "*Codice dell'amministrazione digitale*". Per l'effetto, nella domanda trasmessa a mezzo PEC intestata al richiedente, si ritiene soddisfatto l'elemento della sottoscrizione dell'istanza. Nel caso invece venga utilizzata una casella di posta non intestata al richiedente, la domanda dovrà essere, a pena di inammissibilità, sottoscritta con firma elettronica certificata oppure con firma autografa accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità;
5. La domanda e la documentazione allegata verranno registrate all'interno del sistema di protocollo Consiglio regionale dell'Abruzzo. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, farà fede la data di consegna della PEC. Si invitano, per tali fini, i candidati a verificare l'effettiva ricezione da parte dell'Amministrazione, controllando l'arrivo della ricevuta di avvenuta consegna di posta elettronica certificata;
6. Ogni eventuale variazione dei dati trasmessi deve essere comunicata al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, che non assume altresì alcuna responsabilità per

1 NOTA BENE:

- **le caselle di Posta Elettronica Certificata del Consiglio regionale non sono abilitate alla ricezione di messaggi di posta elettronica ordinaria, ma solo di Posta elettronica certificata;**
- l'oggetto della comunicazione deve essere chiaro e contenere indicazioni sul tipo di richiesta e la normativa in base alla quale la stessa viene attivata, assieme ad altri riferimenti regionali di contesto; in caso di invio di successive comunicazioni (es. integrazioni, chiarimenti, ecc..) è opportuno fornire il riferimento all'istanza principale;
- ai messaggi possono essere allegati esclusivamente file dei seguenti formati: pdf, pdf/a, p7m, tiff, txt, jpg, xml. Allegati trasmessi in altri formati (es. doc, xls, png, zip, rar, ecc.), pur non invalidando la ricezione e la protocollazione del messaggio di PEC, non potranno essere né acquisiti, né smistati alle competenti strutture destinatarie mediante il sistema di gestione documentale;
- la casella protocollo@pec.crabruzzo.it, collegata al sistema di gestione documentale, accetta esclusivamente PEC i cui allegati non superino singolarmente i 30 MB e complessivamente i 70 MB. Tali limiti sono quindi da intendersi come il massimo accettato per singola mail, indipendentemente dal numero di allegati;

il mancato recapito di eventuali comunicazioni dovute all'inesatta indicazione dell'indirizzo da parte del richiedente, alla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo pec o a eventuali disguidi di invio comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;

7. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000;
8. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 11

(Istruttoria delle candidature)

1. Il Servizio Affari Istituzionali ed Europei, a conclusione dell'istruttoria di cui al presente articolo, rende disponibile l'elenco delle candidature pervenute, con indicazione di quelle ammissibili e non, unitamente ai curricula vitae di ciascun candidato, al Presidente del Consiglio regionale e ai Consiglieri regionali, nell'apposita sezione, all'interno dell'area riservata, ai fini dell'elezione, dando comunicazione dell'avvenuta conclusione dell'istruttoria, via e-mail, al Consiglio regionale, per il tramite della Conferenza dei Capigruppo.
2. La domanda redatta secondo il modello A) è da intendersi:
 - a) tempestiva se pervenuta nei termini e secondo le modalità previste dall'Avviso;
 - b) completa se alla stessa è allegato il curriculum vitae e l'Allegato B).
3. La domanda è inammissibile qualora:
 - a) pervenga oltre il termine previsto dall'Avviso o con modalità difformi da quelle indicate all'art. 10;
 - b) non rechi la sottoscrizione e/o non sia corredata della copia del documento di identità in corso di validità laddove trasmessa con casella di posta certificata non intestata al richiedente;
 - c) sia incompleta poiché non corredata del curriculum vitae o dall'Allegato B);
 - d) venga riscontrata la presenza di cause di esclusione di cui all'art. 5 dell'Avviso;
 - e) venga accertata l'assenza dei requisiti richiesti dalla L.R. 142/1998 e indicati all'art. 2 del presente Avviso;
 - f) sia decorso, senza riscontro, il termine assegnato dal Servizio nella richiesta di chiarimenti e/o integrazioni, trasmessa al candidato in applicazione dell' art. 6, co. 1, lett. e), L. 7 agosto 1990, n. 241, indipendentemente dall'oggetto della richiesta medesima.

Art. 12

(Responsabile del procedimento)

1. Ai fini della procedura di cui al precedente articolo, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Federica Chiaravalle e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria procedimentale è l'Ufficio Affari istituzionali, reperibile al seguente recapito: servizio.affariistituzionali@crabruzzo.it.

Art. 13
(Privacy)

1. Il nuovo Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) hanno la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale;
2. I dati personali forniti sono necessari per le finalità di cui alle attività di competenza del Consiglio regionale. Il Titolare tratta i dati personali in base a precisi obblighi di legge. Il conferimento dei dati è indispensabile per il controllo previsto da disposizioni di legge;
3. I dati personali sono trattati senza il consenso espresso ex art. 6, c.1 GDPR, per le finalità istituzionali connesse attività di competenza del Consiglio, per il quale sono comunicati;
4. Ai sensi dell'art. 5 GDPR il trattamento dei Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli (per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e all'art. 4 Codice Privacy) ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione;
5. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che digitale;
6. Senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6, c.1 GDPR, il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui all'art. 2 a Organismi di controllo/vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette;
7. I dati non saranno diffusi in altro modo;
8. I dati personali raccolti senza necessità del consenso per le finalità indicate sopra saranno trattati e conservati per tutta la durata della fruizione delle attività e, dalla data di cessazione delle attività, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati secondo i termini previsti delle legge/regolamenti;
9. I dati personali raccolti con il consenso per le finalità indicate al precedente paragrafo saranno trattati e conservati per il tempo necessario all'adempimento di tali finalità;
10. L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati sensibili in qualsiasi momento ed opporsi in tutto o in parte, all'utilizzo dei dati; di proporre reclamo all'Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15-22 GDPR;
11. Il Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è il Consiglio Regionale dell'Abruzzo rappresentato ai fini previsti dal Regolamento UE dal legale rappresentante, il Presidente pro-tempore, Via Michele Jacobucci, 4 – 67100 – L'Aquila - PEC: protocollo@pec.crabruzzo.it. Il Responsabile della protezione dei dati è Laura Mariani – e . mail rdp@crabruzzo.it – Pec protocollo@pec.crabruzzo.it;
12. Il Titolare del trattamento può avvalersi di incaricati del trattamento interni e/o esterni nominati per il raggiungimento delle finalità specificate al punto 2;

13. L'elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricati al trattamento, dei Contitolari e dei destinatari dei dati è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.